

COMUNE DI RIMINI

Allegato alla deliberazione di G.C. 169 del 03/05/2005

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO PALAZZO EX AQUILA D'ORO

Articolo 1

(Finalità e principi)

1. L'Amministrazione Comunale di Rimini, ai fini della tutela di beni appartenenti al patrimonio comunale di cui all'art.826 Codice Civile ed, in particolare, della Residenza Municipale (Palazzo ex Aquila d'Oro), effettua l'attività di trattazione

di dati personali attraverso l'installazione di nr.2 telecamere, rispettivamente preordinate al controllo dei seguenti beni:

- a) sbarra di accesso alla corte della Residenza Municipale;
- b) antibagno della *toilette* pubblica automatizzata a pagamento del tipo «autopulente», localizzata al piano terra della Residenza Municipale.

2. La trattazione dati di cui al primo comma, dovendosi attenere ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ed esplicitati dal provvedimento del Garante della Privacy 29 aprile 2004, deve:

- essere svolta esclusivamente in relazione ai beni pubblici di cui ai punti a) e b) del comma 1°, del presente articolo;
- essere svolta escludendone ogni uso superfluo, eccessivo o rindondante;
- non eccedere le finalità per le quali il trattamento è attivato;
- non eccedere le competenze di pertinenza del Comune di Rimini, ovvero del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Rimini cui è affidata la responsabilità della gestione del trattamento dati.

Art.2

(Strumenti, responsabilità e gestione operativa)

1. Nei limiti delle finalità individuate all'art.1, è istituito un servizio di trattazione dati con un sistema di videosorveglianza. Il sistema è composto da nr.2 telecamere e da un registratore digitale a 16 ingressi che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su *personal computer* dotato di apposito *soft-ware* gestionale.
2. Il registratore digitale ed il *soft-ware* gestionali sono installati presso la Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Rimini è il responsabile

del servizio di trattazione dati a mezzo del sistema di videosorveglianza di cui al 1° comma. Per la gestione lo stesso si avvale, in qualità di incaricati al trattamento, degli addetti alla Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale di Rimini.

3. All'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, gli incaricati al trattamento sono resi edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate.

Art.3

(Utilizzazione, conservazione e cancellazione dei dati)

1. I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione possono essere utilizzati esclusivamente per la tutela del patrimonio comunale, ovvero per esigenze di pubblica sicurezza, ovvero per indagini di polizia giudiziaria. Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
2. I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, di regola, per max.24 ore dalla rilevazione. Sono fatte salve le speciali esigenze derivanti dalla necessità, da parte degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria in forza al Corpo di Polizia Municipale di Rimini, di custodire o consegnare all'Autorità Giudiziaria immagini riguardanti comportamenti illeciti o fraudolenti per esclusive finalità di tutela di persone o del patrimonio comunale.
3. Il sistema è programmato in modo da prevedere, allo scadere delle 24 ore, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art.4

(Misure di sicurezza)

1. Sono adottate le misure minime previste dall'art.31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (escluso punto h), nonché dall'allegato B) allo stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza».

Art.5

(Informativa agli utenti)

1. Ai fini previsti dall'art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, in prossimità delle nr.2 telecamere, sono installati nr.2 cartelli, conformi al modello previsto dal provvedimento del Garante Privacy 29 aprile 2004, contenente l'immagine di una <<telecamera>> e la scritta <<AREA VIDEOSORVEGLIATA>> nonché, in caratteri più minuti, la dicitura <<La registrazione è effettuata dal Comune di Rimini per fini di tutela del patrimonio pubblico Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati

personali (d.l.gs n.196/2003)>>.

Art.6

(Diritto di accesso)

1. E' assicurato il diritto di accesso di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 nei limiti di cui all'art.10, commi 3 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art.7

(Norme transitoria e di rinvio)

1. La responsabilità del servizio di trattazione dati personali di cui all'art.4 opera, a far data della consegna del sistema di videosorveglianza, completo in ogni sua parte sia tecnica che di conformità alla norme giuridiche previste dal D.L.gs 196/03 e dal presente Regolamento, effettuata con apposito verbale, tra il Dirigente U.O.A. Conduzione Sistemi Operativi ed il Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si attuano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.